

COMUNE DI CONCOREZZO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA DA PARTE DEGLI UFFICI TRIBUTARI

Approvato ed allegato alla
deliberazione CC n. 93 del 30/10/1998

SOMMARIO

- ART.1 - TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -
- ART.2 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO -
- ART.3 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO -
- ART.4 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO -
- ART.5 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI -
- ART.6 - RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI -
- ART.7 - ENTRATA IN VIGORE -

ART.1 - TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici tributari comunali possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

2. L'organizzazione interna degli uffici tributari deve tendere alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso la periodica rotazione degli impiegati preposti alla direzione degli uffici e delle relative strutture.

ART.2 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO -

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al titolare dell'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al direttore generale.

ART.3 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO -

1. I titolari degli uffici tributari possono procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto dell'imposta;
- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dagli uffici tributari.

2. Quando verifica la ricorrenza di tali presupposti, l'ufficio competente procede all'annullamento:

a. anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

b. anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali, ad esempio, inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);

c. anche se vi è pendenza di giudizio;

d. anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

3. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale.

4. Ai fini dell'esercizio concreto dell'autotutela non si considera rilevante il comportamento, omissivo o non, tenuto dal contribuente o il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto e neppure, salvo il caso di cui al precedente comma 3 di giudicato sostanziale, le eventuali vicende processuali cui l'atto stesso sia andato incontro, ma solo l'esito del riesame svolto dall'ufficio che lo ha emanato, al quale è attribuito il solo e unico compito di verificare, in modo del tutto autonomo ed indipendente da tali eventi o comportamenti se l'atto è legittimo o meno. Se, a seguito di tale verifica, la pretesa tributaria risulta infondata in tutto o in parte, essa va ritirata ovvero opportunamente ridotta in modo da ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, il quale non può essere chiamato al pagamento di tributi che non siano strettamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

5. L'annullamento dell'atto, da qualunque ufficio competente sia stato disposto, determina necessariamente ed automaticamente la nullità di tutti gli altri ad esso consequenziali e comporta l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.

ART.4 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO -

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

ART.5 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI -

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART.6 - RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI -

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART.7 - ENTRATA IN VIGORE -

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al termine della ripubblicazione prevista all'articolo 8 dello statuto comunale.